



Indirizzo Via Lucomagno 14  
CH 6710 Biasca  
Telefono 091 874 39 00  
Fax 091 874 39 21  
E-mail info@biasca.ch  
Internet www.biasca.ch

Biasca 17 marzo 2026  
Rif RM 213 // 17.03.2026

4.03

## **ORDINANZA MUNICIPALE**

### **concernente i cani**

Il Municipio, in applicazione della Legge cantonale sui cani del 27 ottobre 2025 e del relativo Regolamento del 30 dicembre 2025 nonché di ogni altra normativa applicabile in materia, emana le seguenti disposizioni in merito alla tenuta di cani sul territorio di Biasca.

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

#### **Art. 2 Responsabilità**

<sup>1</sup>Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, del rispetto delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

<sup>2</sup>Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

<sup>3</sup>È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

#### **Art. 3 Identificazione**

<sup>1</sup>I cani devono essere iscritti alla Banca Dati (AMICUS), conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale per la relativa identificazione ai sensi della legge.

<sup>2</sup>Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

#### **Art. 4 Corsi**

<sup>1</sup>Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali.

<sup>2</sup>Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

## **Art. 5 Autorizzazione**

<sup>1</sup>La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

<sup>2</sup>La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della documentazione prevista dalla legislazione cantonale vigente.

<sup>3</sup>L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. 1 anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

<sup>4</sup>I cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

## **Art. 6 Struttura di detenzione**

Il Municipio, direttamente o tramite delega all'amministrazione, verifica la conformità della struttura per la detenzione di cani nei casi previsti dalla legislazione vigente. È riservata l'applicazione di ogni altra disposizione di legge applicabile, in particolare in materia edilizia.

## **Art. 7 Cani pericolosi**

<sup>1</sup>Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola tanto sull'area pubblica quanto sull'area privata aperta al pubblico di transito.

<sup>2</sup>È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

<sup>3</sup>In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

<sup>4</sup>Tali situazioni, se accertate, saranno notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

## **Art. 8 Fuga**

<sup>1</sup>Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

<sup>2</sup>La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

## **Art. 9 Disposizioni generali**

<sup>1</sup>È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi nell'abitato di Biasca. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

<sup>2</sup>L'accesso ai piazzali (aree di svago) delle scuole elementari e dell'infanzia, ai campi da gioco per bambini, al cimitero, ai giardini e ai parchi pubblici, è vietato ai cani anche se tenuti al guinzaglio.

<sup>3</sup>Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, alle proprietà pubbliche laddove è chiaramente indicato da apposita segnaletica.

<sup>4</sup>I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

<sup>5</sup>Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi di polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per disabili e quelli da caccia durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

#### **Art. 10 Aree di svago e di sfogo**

<sup>1</sup>Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

<sup>2</sup>I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se opportuno il guinzaglio, obbligatorio in ogni caso per i cani soggetti a restrizioni.

#### **Art. 11 Norme igienico-sanitarie**

<sup>1</sup>Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.) gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

<sup>2</sup>I detentori di cani devono impedire che i loro animali abbiano a sporcare i marciapiedi.

<sup>3</sup>Laddove disponibili si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

<sup>4</sup>Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono essere depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, smaltiti attraverso sacchi ufficiali per la raccolta di rifiuti urbani.

<sup>5</sup>Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

#### **Art. 12 Quietè pubblica**

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). In particolare, i cani non devono disturbare la quiete notturna. Restano riservate le disposizioni comunali in materia di repressione dei rumori molesti e inutili.

#### **Art. 13 Cani incustoditi**

<sup>1</sup>I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

<sup>2</sup>In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

#### **Art. 14 Morte dell'animale**

<sup>1</sup>In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il

proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale oppure a un Centro di cremazione autorizzato.

<sup>2</sup>La morte dell'animale deve essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (AMICUS) entro 10 giorni dalla stessa.

### **Art. 15 Tassa**

<sup>1</sup>Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale.

<sup>2</sup>Eventuali eccezioni all'assoggettamento di detentori di cani sono indicati nella legislazione cantonale vigente a condizione di presentare la documentazione indicata. I documenti che attestano l'impiego di animali sono da richiedere annualmente.

<sup>3</sup>La tassa ammonta a CHF 100.00 annui per cane; l'importo è comprensivo della quota di CHF 40.00 di spettanza cantonale e di CHF 25.00 per il Fondo soccorso animali.

### **Art. 16 Prelievo**

La tassa viene notificata ai detentori di cani come definiti dalla presente Ordinanza ed è pagabile entro 30 giorni. Sono escluse tasse pro-rata tempore.

### **Art. 17 Recupero di tasse arretrate**

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Autorità cantonale competente.

### **Art. 18 Sanzioni**

<sup>1</sup>Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa. La procedura è disciplinata dalla Legge organica comunale (LOC).

<sup>2</sup>Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- l'inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati AMICUS;
- la mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip;
- il mancato ossequio dell'obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo ripetuto della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- l'accesso alle aree vietate.

### **Art. 19 Rimedi giuridici**

<sup>1</sup>Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notificazione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notificazione.

## **Art. 20 Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato nella presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni di legge federali e cantonali in materia.

## **Art. 21 Entrata in vigore**

<sup>1</sup>La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia oppure contraria o incompatibile con la presente ordinanza.

<sup>2</sup>Essa entra in vigore una volta cresciuta in giudicato la decisione municipale dopo il periodo di pubblicazione.

### Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario comunale

Loris Galbusera

Curzio Andreoli

*Approvata con risoluzione municipale no. 213 del 17 marzo 2026.*

*Esposta all'albo comunale dal 23 marzo 2026 al 22 aprile 2026.*